

Regolamento elettorale dell'Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo

Preambolo

Humilitas alta petit atque gloriam praecedit

1. In Pavia, con sede in Piazza Borromeo n. 9, corre l'Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo, il cui Statuto ha ricevuto veste di atto pubblico mediante rogito del Notaio Dott.ssa Maria Luisa Santamaria n. rep. 12758, racc. 6130, in data 11 maggio 2014.
2. Il presente Regolamento elettorale è stato approvato dal Consiglio dell'Associazione Alunni dell'Almo Collegio Borromeo in data 24 febbraio 2018;

Articolo 1 (Bando di Indizione)

1. L'elezione dei membri del Consiglio dell'Associazione è indetta dal Presidente del Consiglio in carica, mediante **Bando di Indizione** del quale egli, unitamente alle informazioni indicate dal presente Regolamento, cura la **tempestiva comunicazione** a ciascun Associato che abbia lasciato all'Associazione o al Collegio un recapito.
2. In caso di impossibilità del Presidente, provvede agli adempimenti di cui al comma 1 il Vice Presidente del Consiglio.
3. Qualora non siano state indette le elezioni da parte degli Organi di cui al comma 2, ciascun Associato può far indire tempestivamente le elezioni dal Rettore dell'Almo Collegio Borromeo che cura gli adempimenti previsti dal presente articolo.
4. Nel caso si rendano necessarie elezioni prima della scadenza della Consigliatura, si procede a norma del presente Regolamento.

Articolo 2 (Contenuto del Bando di Indizione)

1. Il Bando di Indizione deve contenere l'indicazione di **data e luogo di svolgimento delle elezioni**, le **modalità** di presentazione delle candidature, il **nome del Presidente della Commissione** elettorale ed il suo indirizzo *e.mail*, le **modalità di voto**, i requisiti per l'esercizio del voto, la copia del presente Regolamento o l'indicazione delle modalità telematiche di reperimento dello stesso, l'avviso che è possibile votare per corrispondenza o per procura, secondo le modalità di cui ai seguenti articoli 8 e 9;
2. Le elezioni si svolgono, di regola, presso l'Almo Collegio Borromeo in Pavia, in occasione del Raduno annuale di maggio dell'Associazione.

Articolo 3 (Presentazione delle Candidature)

1. Le Candidature sono presentate mediante comunicazione a mezzo *e.mail* all'indirizzo del Presidente della Commissione elettorale oppure nelle forme da questo indicate, entro e non oltre la **data deliberata dal Consiglio dell'Associazione**;
2. Nessuno può candidare altri che se stesso;
3. Nella Candidatura il Candidato deve dichiarare di essere un Associato e indicare le proprie generalità dando evidenza a data di nascita e residenza;
4. I Candidati che desiderano concordemente esprimere un **comune programma** possono dare comunicazione di ciò. A tal fine ciascun Candidato deve indicare nella propria Candidatura i

- Candidati con cui si coordina. Il coordinamento richiede l'espresso consenso di ciascun Candidato che coinvolge;
5. Il Presidente della Commissione elettorale cura che sia fatta **pubblicazione delle candidature** sul sito dell'Associazione o in altra forma idonea, con indicazione delle generalità di ciascun Candidato e delle linee programmatiche che fossero state prospettate da ciascun Candidato con indicazione del coordinamento tra le Candidature che siano state espresse.

Articolo 4 (Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale, conformemente ai dettami dello Statuto, è composta dal **Rettore** in carica o un suo delegato, da un **Componente** indicato dal Consiglio, con funzioni di Presidente, dal **Decano e dalla Decana** della Comunità Collegiale o da un loro delegato.
2. La Commissione elettorale presiede alla regolarità del procedimento di presentazione delle Candidature;
3. La Commissione elettorale vigila sulla regolarità delle elezioni, decide a maggioranza i reclami concernenti la mancata o rigettata ammissione delle Candidature, decide le questioni sollevate, nel corso delle procedure elettorali, circa le modalità di svolgimento e la regolarità delle stesse; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente;
4. Il Presidente della Commissione elettorale coordina e presiede le attività della stessa.

Articolo 5 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato passivo spetta a ciascun Associato.
2. L'elettorato attivo spetta agli Associati in regola con il versamento della quota per l'anno sociale in corso a prescindere dalla regolarità nel versamento della quota per gli anni precedenti;
3. Gli Studenti dell'ultimo anno di corso hanno l'elettorato attivo e non quello passivo. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Articolo 6 (Seggio elettorale)

1. Il Seggio elettorale è allestito all'interno del Collegio in luogo idoneo ad assicurare l'ordinato svolgersi delle elezioni, l'espletamento dei compiti della Commissione elettorale e la libertà e segretezza del voto nonché a consentire che ciascun Associato possa osservare, fuori dal perimetro del Seggio, lo svolgimento delle procedure di Voto e Spoglio;
2. Il Seggio elettorale – con riguardo alle operazioni di voto – si apre il giorno in cui si tengono le elezioni con gli orari deliberati dal Consiglio dell'Associazione.
3. Decorsi i termini per la presentazione delle Candidature e per la formulazione delle linee programmatiche, il Presidente della Commissione elettorale cura che, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sia redatto l'**Elenco dei Candidati**, con indicazione delle generalità di ciascuno, e che sia esposto nel Seggio. Il Presidente della Commissione elettorale cura che nel Seggio sia comodamente fruibile da parte degli elettori una copia delle linee programmatiche formulate da ciascun Candidato.

Articolo 7 (Modalità di voto)

1. Ogni Associato legittimato a votare esprime con il proprio voto sino a 5 preferenze tra i

Candidati;

2. La preferenza accordata a chi non sia Candidato non invalida le preferenze espresse a chi sia Candidato e non è considerata ai fini dello scrutinio;
3. La preferenza si esprime con l'indicazione del nome e del cognome del Candidato o, qualora non vi siano omonimie fra i Candidati, anche con il solo cognome;
4. In ogni caso, la Commissione elettorale si adegua al criterio del *favor voti*;
5. L'indicazione delle preferenze deve essere scritta con grafia leggibile. Le singole preferenze illeggibili non sono considerate ai fini dello scrutinio.

Articolo 8

(Voto per corrispondenza)

1. Ciascun Associato legittimato al voto può votare per corrispondenza inviando a mezzo postale o con altro mezzo idoneo la **scheda di voto richiesta al presidente della Commissione elettorale e ricevuta per tempo**, debitamente compilata, in plico sigillato contenente anche **copia di un documento di identità e prova dell'avvenuto pagamento della quota associativa** per l'anno sociale corrente;
2. Il plico contenente quanto prescritto dal comma 1 può essere consegnato direttamente dall'Elettore o da un suo procuratore ad un membro della Commissione elettorale che rilascia ricevuta di ricezione;
3. La scheda deve essere piegata in guisa che le preferenze espresse non siano leggibili prima che la scheda sia immessa nell'urna; il voto portato da una scheda che fosse leggibile, sarà considerato invalido;
4. I plichi sigillati pervenuti saranno **aperti terminate le operazioni di voto**. A seguito di positivo riscontro della legittimazione al voto dell'Associato e di sussistenza dei requisiti indicati dai commi precedenti, ciascuna scheda di voto sarà inserita nell'urna.

Articolo 9

(Voto per procura)

1. Ciascun Associato in regola con il versamento della quota per l'anno sociale in corso può esprimere **per procura il voto di uno o più Associati** in regola con il pagamento della quota per l'anno sociale in corso a prescindere dal regolare pagamento della quota per gli anni precedenti;
2. A tal fine il Delegato deve esibire **procura sottoscritta dal Delegante [v. facsimile sul sito], copia del documento di identità** del Delegante e **prova dell'avvenuto pagamento da parte del Delegante della quota** per l'anno sociale corrente;
3. Il medesimo documento, purché debitamente sottoscritto e corredato dalle copie dei rispettivi documenti di identità, può contenere la delega di **più Deleganti**;
4. Verificata da parte della Commissione elettorale la legittimazione al voto di ciascun Delegante, il Delegato ritira tante schede quanti sono i Deleganti legittimati;
5. Il Delegato esprime in coscienza il voto secondo quanto indicatogli da ciascun Delegante;
6. Il Delegato firma sul Registro degli Elettori per il ritiro della scheda di ciascun Delegante indicando le proprie generalità.

Articolo 10

(Scheda di voto)

1. La Commissione elettorale predispose le schede per l'indicazione di voto. Ciascuna scheda deve essere vidimata da un Commissario. Le schede sono uguali tra loro;
2. Le schede devono essere idonee all'espressione, libera e segreta, del voto mediante 5 preferenze.

Articolo 11 (Votazioni)

1. Il voto è libero e segreto;
2. L'ammissione al Seggio e la consegna delle Schede avviene in luogo idoneo, da parte della Commissione elettorale anche a mezzo di singolo Commissario;
3. L'elettore appone la propria firma sul Registro degli Elettori a certificare la ricezione di Scheda idonea all'esercizio del voto;
4. La consegna della Scheda all'Elettore avviene dopo la verifica della sua legittimazione al voto da parte della Commissione elettorale anche a mezzo di singolo Commissario;
5. L'Elettore è identificato da chi sia preposto alla consegna delle Schede mediante esibizione di idoneo documento di identità o per conoscenza personale;
6. L'Elettore deve fornire **prova del pagamento della quota per l'anno sociale in corso**;
7. Qualora da documentazione dell'Associazione risulti il pagamento della quota dell'anno sociale in corso o di tale fatto faccia **dichiarazione il Tesoriere dell'Associazione o la Segreteria**, l'Elettore è esentato dalla prova dell'avvenuto pagamento;
8. Nel perimetro del Seggio possono essere ammessi solo i membri della Commissione elettorale e ciascun Elettore per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.
9. Il Presidente della Commissione elettorale, sentiti i Commissari, può acconsentire l'ingresso nel perimetro del Seggio, qualora non pregiudichi la regolarità delle votazioni, singoli individui di volta in volta specificamente ammessi;
10. Le Schede contenenti il voto sono collazionate nell'Urna, ritualmente sigillata. L'urna non può che contenere le sole Schede mediante le quali gli Elettori hanno espresso il voto proprio o delegato;
11. Alle operazioni di voto può assistere, senza entrare nel perimetro del Seggio - salva autorizzazione di cui al comma 9 -, ciascun Associato a condizione che non turbi lo svolgimento delle attività di voto;
12. La Commissione elettorale indica nel Verbale delle Operazioni di Voto il numero delle Schede richieste per esercitare il voto per corrispondenza con l'indicazione delle generalità del richiedente e il numero di voti per corrispondenza ricevuti con l'indicazione delle generalità degli Elettori;

Articolo 12 (Operazioni di Scrutinio)

1. Alla chiusura del Seggio, la Commissione elettorale sigilla l'Urna, assicura che non ne sia alterato il contenuto e procede al computo dei votanti;
2. All'attività di Spoglio, senza entrare nel perimetro del Seggio, può assistere ciascun Associato a condizione che non turbi lo svolgimento delle attività di Spoglio;
3. Il Presidente della Commissione elettorale, sentiti i Commissari, può acconsentire l'ingresso nel perimetro del Seggio, qualora non pregiudichi la regolarità delle votazioni, singoli individui di volta in volta specificamente ammessi;
4. Le votazioni sono valide quale che sia il numero dei votanti rispetto al numero degli aventi diritto all'esercizio del voto;
5. Il numero dei votanti è individuato sommando i votanti per sé in persona, i votanti per sé per corrispondenza e i validamente Deleganti;
6. Prima di procedere allo Spoglio, la Commissione elettorale redige Verbale delle Operazioni di Voto delle questioni procedurali affrontate e delle istanze rivoltele indicando le decisioni prese;
7. Il Registro degli Elettori e il verbale possono essere redatti elettronicamente, ma devono essere stampati, siglati in ogni pagina e firmati in calce dal Presidente della Commissione;

8. Terminato il computo degli Elettori in base alle risultanze del Registro degli Elettori e la redazione del Verbale delle operazioni di voto, la Commissione elettorale procede allo Spoglio alla presenza dei Candidati che lo richiedano che possono contestare la decisione che la Commissione elettorale assuma circa la validità e l'assegnazione di ciascun voto;
9. Lo Spoglio inizia dissigillando l'Urna alla presenza dei Candidati che ne abbiano fatto richiesta;
10. Aperta l'Urna, le Schede sono contate ed è verificata la corrispondenza tra il numero delle Schede presenti nell'Urna ed il numero degli Elettori ammessi al Seggio in persona, per corrispondenza o per delega;
11. Le Schede sono aperte una per volta, alla presenza dei Commissari elettorali e dei Candidati che ne abbiano fatto richiesta;
12. Il Presidente della Commissione elettorale fa tenere a un Commissario l'elenco delle Preferenze assegnate a ciascun Candidato;
13. La Commissione elettorale registra nel Verbale le questioni sollevate nel corso dello spoglio e la decisione delle stesse, ai sensi dell'art. 4, nonché il risultato finale delle votazioni;
14. Terminato lo Spoglio, la Commissione elettorale formula, sulla base delle risultanze dell'Elenco delle Preferenze assegnate a ciascun Candidato, la graduatoria in ordine decrescente per numero di preferenze ricevute dei Candidati;
15. Risultano **eletti i 5 Candidati che abbiano conseguito individualmente il maggior numero di preferenze**;
16. Nel caso in cui, in ragione del pari numero di preferenze conseguite, vi siano più Candidati parimenti legittimati a essere eletti, risulta eletto il candidato più anziano d'età;
17. La Commissione elettorale, individuati gli eletti, chiude il Verbale di Spoglio e dà lettura di tali nominativi all'Assemblea degli Associati che, a tale fine, è regolarmente costituita quale sia il numero dei presenti;
18. I Candidati eletti entrano in carica senza necessità di una specifica accettazione dell'incarico;
19. In caso di rinuncia di uno dei Candidati eletti, conformemente allo Statuto, il Consiglio eletto provvederà ad integrarsi per cooptazione, secondo le disposizioni dello Statuto.

Articolo 13 (Conservazione degli atti)

1. Al termine delle procedure elettorali e proclamati gli Eletti, **le Schede** sono riunite in un plico che viene sigillato e siglato dal Presidente della Commissione;
2. **L'Elenco dei Candidati, il Registro degli Elettori, l'Elenco delle Preferenze, il Verbale delle Operazioni di Voto e il Verbale dello Spoglio** sono congiuntamente inseriti in un plico che viene sigillato e siglato dal Presidente della Commissione.
3. I plichi di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un plico che viene sigillato e siglato dal Presidente della Commissione;
4. Il plico di cui al comma 3 deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo, per **un anno** dalla data delle Elezioni a cura del Consiglio.

*L'Assemblea in armi agita lo Stendardo dell'Humilitas Invicta Victix saluta negli Eletti i propri Condottieri, intona il Non nobis Domine e marcia sul Ghislieri ostello al vile quia delendum est:
Dulce et decorum est pro Patria mori*